



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. 2015 - 46 Data 27-11-2015 | OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000 PER SENTENZA N. 2642/2015 TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., IV SEZIONE CIVILE, N.R.G. 900446/11. - 4° VARIAZIONE DI BILANCIO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO. |
|---|---|

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **ventisette** del mese di **Novembre** , alle ore **17:10** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **23-11-2015** prot. n. 7463 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria , pubblica, in **prima convocazione**.
Presiede la seduta il Consigliere rag. **SEPE PAOLO** in qualità di **Presidente** del Consiglio.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 11 e assenti n. 2 come segue:

| Consiglieri | Pres. | Ass. | Consiglieri | Pres. | Ass. |
|--------------------------|-------|------|---------------------------|-------|------|
| DELL'APROVITOLA MARIANNA | X | | | | |
| DE CHIARA MARIA GRAZIA | X | | BARBATO GIUSEPPE | X | |
| ZAMPELLA GIOVANNI | | X | MADONIA ASSUNTA | X | |
| CHIACCHIO ROSA | X | | TURCO ALFONSO | X | X |
| SARDO RAFFAELE | X | | PETRARCA MASSIMO EMILIANO | | |
| SEPE PAOLO | X | | | | |
| BRACCIANO ALFONSO | X | | | | |
| CAPOLUONGO BRUNO | X | | | | |
| SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA | X | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 per sentenza n. 2642/2015 Tribunale di S. Maria C.V., IV sezione civile, N.R.G. 900446/11. - 4°Variazione di bilancio e finanziamento del debito.

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella *"obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa. La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio"*;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;

- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007);

RILEVATO che risulta regolarmente notificata sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di S. Maria C.V. (Ce) e che è pervenuta richiesta di pagamento da parte dell'Avvocato Emilia Santagata protocollo Ente n. 07401 del 20/11/2015 per le proprie spettanze professionali;

Vista l'allegata relazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Davide Ferriello, con la quale viene indicata la datazione, la ragione, la natura del debito fuori bilancio da riconoscere nonché le somme da finanziare;

TENUTO CONTO che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio in cui si è verificata l'onere a carico del Comune e le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- l'acquisizione di beni, di cui è relazione, è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali: trattasi di costruzione di strada di pubblica utilità;

RILEVATO che:

-l'art. 187, comma 2, lettera "a" del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, ovvero con l'applicazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, può essere applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso per essere utilizzato per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- con delibera di G.C. n. 132 del 19/11/2015 si procedeva ad applicare la parte libera dell'avanzo di amministrazione 2014 come da prospetto che segue:

| | |
|--|--------------------|
| Avanzo Amministrazione libero Rendiconto 2014 | €564.010,69 |
| Avanzo applicato delibera di G.C. | €224.851,40 |
| Avanzo Amm. libero post delibera di G.C. | €339.129,59 |
| Avanzo da Applicare alla presente proposta | € 54.610,88 |
| Ulteriore quota di Avanza Amm. 2014 libero | €284.518,71 |

che quindi il Debito Fuori Bilancio può essere finanziato con l'avanzo di amministrazione 2014 per la intera debitoria de quo;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 26.5.2015;

VISTA la relazione del Revisori dei Conti, relativamente alla variazione di bilancio illustrata nell'allegato prospetto e all'espressione del parere favorevole in data 21 novembre 2015;

Si propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera

- 1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a €54.610,88;**
- 2. DI PROVVEDERE** al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione e quindi all'applicazione della parte libera di Avanzo di Amministrazione 2015;
- 3. DI APPROVARE** le variazioni al bilancio di previsione 2015 come da prospetto allegato;

4. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell' Area Tecnica la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Napoli della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla esecutività della già richiamata sentenza delle IV sezione civile del Tribunale di S. Maria C.V., ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per sentenza n. 2642/2015 Tribunale di S. Maria C.V., IV sezione civile, N.R.G. 900446/11. – 5° Variazione di bilancio e finanziamento del debito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

**Parere
favorevole**

**Parere
sfavorevole**

Carinaro, lì 24.11.2015

Il Responsabile
del Servizio

Ing. Davide
Ferriello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

**Parere
favorevole**

**Parere
sfavorevole**

Carinaro, lì 24.11.2015

Il Responsabile
del Servizio

Dott. Salvatore
Fattore



COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA
Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029260 – Fax 081-5027596 – E-mail: carinaro.it

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 2
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/11/2015

AREA Tecnica Il sottoscritto ing. Davide Ferriello, nella qualità di Responsabile D'Area, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

IORIO CARMELA,

codice fiscale

Oggetto della spesa:

Pagamento sorta capitale, interessi e spese processuali

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Esecuzione sentenza N. 2642/15 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile. N.R.G. 900446/11.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La sig. ra Iorio Carmela, proprietaria di circa 130 mq fascia di terreno occupata senza titolo dal Comune per la realizzazione delle vie Puccini e Bellini, citava in giudizio il Comune di Carinaro perché fosse condannato al pagamento del valore del terreno occupato illegittimamente negli anni 1980. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile N.R.G. 900446/11 con Sentenza n. 2642/15 :
accoglieva la domanda della sig.ra Iorio Carmela e per l'effetto condannava il Comune di Carinaro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento :

- della somma di euro 44.066,00 inclusi interessi nella misura legale;

- della somma di euro 2.369,88 quale somma anticipata per la CTU;

- della somma di euro 6.855,00 oltre spese generali, c.p.a. ed iva per un totale di euro 9.869,28 per spese legali in favore dell'avv. Emilia Santagata;

- della somma di euro 1320,00 per spese di registrazione;

risultando necessario provvedere all'esecuzione della sentenza, che non trova riscontro in alcuna regolare

previsione ed impegno di spesa, per cui si configura quale debito fuori bilancio.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria):

Esecuzione sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile

N.R.G. 900446/11

TOTALE DEBITO 54.610,88

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debitora quelli fuori bilancio:
Esecuzione sentenza sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione
Civile N.R.G. 900446/11;
b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuoribilancio per l'importo complessivo di € 54.610,88.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile N.R.G. 900446/11
2. richiesta pagamento somme liquidate in sentenza dell'avvocato prot. n. 07401 del 20/11/2015
Data 20/11/2015

Il Responsabile D'Area
Ing. Davide Ferriello

Il Consiglio comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

Con voti **8** favorevoli e **3** contrari (gruppo di minoranza)

D e l i b e r a

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'Area Tecnica, nella persona dell'Ing. Davide Ferriello, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione che ha dato gli stessi risultati della prima, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

O.D.G. (7)

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C. 1, lett. A) IV Sezione Civile, N.R.G. 900446/11. – 4^ Variazione di bilancio e finanziamento del debito.

Illustra il vice sindaco Sardo.

Il Consigl. Barbato chiede se c'è responsabilità della parte politica o tecnica. Comunque sia, la spesa resta a carico dei cittadini di Carinaro. La sig.ra Iorio dopo aver fatto e curato i propri interessi chiede anche i danni al comune. Ma la Iorio pagherà gli oneri concessori dovuti? Il vice sindaco afferma che i documenti verranno inviati alla Corte dei Conti che valuterà eventuali responsabilità.

Il Consigl. Barbato dà lettura alla dichiarazione di voto che si acquisisce agli atti. Egli afferma che non voterà favorevolmente in quanto non ha contribuito a creare il debito.

Il Vice sindaco ribatte che nessuno dei presenti ha provocato il debito ma se nessuno votasse favorevolmente non si porrebbe in essere un comportamento da amministratori responsabili.

Votazione

Si passa alla votazione n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (gruppo di minoranza)

Si vota sull'immediata esecutività: stesso risultato

Deliberazione approvata

Letto, e sottoscritto

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Il Presidente SEPE PAOLO | Il Segretario DAMIANO ANNA |
|-----------------------------|-------------------------------|

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 00-00-0000 al 00-00-0000 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Carinaro, li 00-00-0000

*Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

E' dichiarata immediatamente esigibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Addì,

*Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA*

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | STORNO | STATO | DELIBERA / GRUPPO STORNI | PREVISIONE | VARIAZIONE | TOTALE | ANNO |
|----------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|
| 10.0 | Avanzo di amministrazione non | 6 | P | 2 | 224.851,40 | 54.610,88 | 279.462,28 | 2015 |
| 0.0.0 | vincolato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | STORNO | STATO | DELIBERA / GRUPPO STORNI | PREVISIONE | VARIAZIONE | TOTALE | ANNO |
|----------|---|--------|-------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|
| 590.0 | Debiti fuori bilancio riconoscibili | 6 | P | 2 | 6.000,00 | 54.610,88 | 60.610,88 | 2015 |
| 1.1.2.8 | ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 | | | | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 2016 |
| | | | | | 6.181,35 | 0,00 | 6.181,35 | 2017 |

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
(Art. 239, C.1°, lett.b T.U.EE.LL. – D.Lgs 267/2000)

DEBITI FUORI BILANCIO.

Il sottoscritto Bellissimo Luigi, Revisore dei Conti del Comune di Carinaro, nominato ai sensi dell'art. 234, 2° comma del T.U.EE.LL. – D.Lgs 267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/06/2014 per il triennio 2014-2017;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 33 del 20/08/2015;

VISTA la proposta di deliberazione per la variazione al bilancio di previsione anno 2015 ed i suoi allegati del 20/11/2015;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ricevuta il giorno 21/11/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio. Art. 194 co.1, lett. a) TUEL n. 267/2000";

VISTA la sentenza n. 2642/15 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, N.R.G. 900446/11, nella causa civile promossa dalla Sig.ra Iorio Carmela difesa dall'avv. Emilia Santagata;

VISTA la richiesta di pagamento da parte del suddetto avvocato, ricevuta al protocollo dell'Ente in data 20/11/2015 al n. 07401;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;


CONSIDERATO che le previsioni di bilancio appaiano contabilmente congrue;

IN VIRTU' delle funzioni di cui è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b del T.U. D. Lgs 267/2000;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione – riconoscimento debiti fuori bilancio - per l'importo complessivo di € 54.610,88 che trova copertura finanziaria mediante imputazione ad apposita voce di spesa "Debiti fuori bilancio" della parte libera dell'avanzo di amministrazione.

Carinaro, 21/11/2015

IL REVISORE
Dott. Luigi Bellissimo




COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA
Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029260 – Fax 081-5027596 – E-mail: carinaro.it

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 2
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/11/2015

AREA Tecnica Il sottoscritto ing. Davide Ferriello, nella qualità di Responsabile D'Area, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

IORIO CARMELA,

codice fiscale

Oggetto della spesa:

Pagamento sorta capitale, interessi e spese processuali

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Esecuzione sentenza N. 2642/15 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile.
N.R.G. 900446/11.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La sig. ra Iorio Carmela, proprietaria di circa 130 mq fascia di terreno occupata senza titolo dal Comune per la realizzazione delle vie Puccini e Bellini, citava in giudizio il Comune di Carinaro perché fosse condannato al pagamento del valore del terreno occupato illegittimamente negli anni 1980. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile N.R.G. 900446/11 con Sentenza n. 2642/15 :

accoglieva la domanda della sig.ra Iorio Carmela e per l'effetto condannava il Comune di Carinaro, in persona del Sindaco p.t., ai pagamento :

- della somma di euro 44.066,00 inclusi interessi nella misura legale;
- della somma di euro 2.369,88 quale somma anticipata per la CTU;
- della somma di euro 6.855,00 oltre spese generali, c.p.a. ed iva per un totale di euro 9.869,28 per spese legali in favore dell'avv. Emilia Santagata;
- della somma di euro 1320,00 per spese di registrazione;

risultando necessario provvedere all'esecuzione della sentenza, che non trova riscontro in alcuna regolare previsione ed impegno di spesa, per cui si configura quale debito fuori bilancio.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria):

Esecuzione sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV
Sezione Civile N.R.G. 900446/11
TOTALE DEBITO 54.610,88

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Esecuzione sentenza sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione Civile N.R.G. 900446/11;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €
54.610,88.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 2642/15 del 23/07/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile
N.R.G. 900446/11

2. richiesta pagamento somme liquidate in sentenza dell'avvocato prot. n. 07401 del 20/11/2015

Data 20/11/2015

Il Reponsabile D'Area
Ing. Davide Ferriello



uff. Repertorio 22/10/15
Feola

Sentenza n. 2642/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 900446/2011
Repert. n. 2911/2015 del 23/07/2015

| | |
|--------------------|---------------|
| COMUNE DI CARINARO | |
| Data | N. Protocollo |
| 20.10.15 | 6575 |



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 446 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA

IORIO CARMELA, rappresentata e difesa, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Emilia Santagata, presso il cui studio in Carinaro alla via Larga n. 2 è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

E

COMUNE DI CARINARO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da delibera della Giunta Municipale e da procura in atti, dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella, presso il cui studio in Caserta alla via Leonetti n. 34 è elettivamente domiciliata;

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2015 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Iorio Carmela citava in giudizio il Comune di Carinaro, esponendo di essere proprietaria di un immobile, sito in Carinaro alla via Bellini e che all'atto della costruzione del fabbricato veniva lasciata una fascia di terreno antistante lo stesso, estesa circa 130 mq, occupata senza titolo dal Comune per la realizzazione delle vie Puccini e Bellini.

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA

ESATTI EURO 13,524/44

Addi 19 SET 2015

COMUNE DI CARINARO
PROTOCOLLO AZIEND. N. 6575/2015 del 20-10-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firmato Da: FEOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 53819



72/10/15

Sentenza n. 2642/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 900446/2011
Repert. n. 2911/2015 del 23/07/2015

Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'occupazione usurpativa della detta striscia di terreno e condannarsi l'ente comunale al risarcimento dei danni subiti, pari al valore del terreno e all'occupazione illegittima.

Si costituiva il Comune di Carinaro, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. ed avanzava domanda riconvenzionale di usucapione dell'area destinata a strada, per averne avuto il possesso continuato per almeno venti anni, fino ad includerla nello stradario comunale nel 1988.

Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sollevata dal convenuto.

Innanzitutto, sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa concordano nel ritenere, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 204/04 e 191/06, che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo - segnatamente in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell' art. 34 del d. lgs n. 80/98 - sussiste, anche se vengono in rilievo meri comportamenti della P.A., purché tali comportamenti siano collegati ad un potere autoritativo della P.A. stessa.

Nei casi, come quello di specie, in cui viene dedotta la cd. occupazione usurpativa di un terreno, ovvero l'utilizzazione del bene del privato in assenza di qualsivoglia atto che esprima il potere autoritativo dell'ente, segnatamente in assenza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la giurisdizione esclusiva del G.A. non ha ragione di essere, venendo in rilievo un'occupazione di mero fatto. (cfr. Cass. S.U. n. 30254/08).

Quindi, in tema di occupazione usurpativa, l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprietà, siccome relativa ad un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione, nel quale non è ravvisabile, nemmeno mediatamente, l'esercizio di alcun potere amministrativo, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 26732/07).

Ciò premesso, la domanda proposta dall'attrice è fondata e meritevole di accoglimento.

Innanzitutto è provata la legittimazione attiva di parte attrice: nell'atto di compravendita del 26.07.1988 per notaio Domenico Farinaro, Iorio Carmela ha acquistato dai sigg. Meola Carmela, Meola Luigi e Zenna Natalia " *l'intero fabbricato di loro proprietà in Carinaro (Caserta) in località "Starza" costituito da vani al piano terra ed al soprastante primo piano, con accessori e comodi, il tutto, unitamente alle aree scoperte annesse (pure comprese nella vendita) ...* ".


Dall'atto pubblico si evince, dunque, in primo luogo e con ciò confutando quanto affermato dal convenuto, che i danti causa della sig.ra Iorio non lasciarono al Comune la

COMUNE DI CARINARO
PROTOCOLLO ARCHIVO N. 6575/2015 del 20-10-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firmato Da: F EOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 53819



Sentenza n. 2642/2015 pubbl. il 23/07/2015

RG n. 900446/2011

Repert. n. 2911/2015 del 23/07/2015

fascia di terreno antistante il fabbricato, al fine di adibirla a strada, tanto che hanno alienato tale area scoperta all'odierna attrice.

La conferma di tale circostanza si rinviene poi dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. ing. Gianpiero Baruchello, il quale ha appurato che tra i proprietari frontisti che in data 31.03.1989 hanno ceduto volontariamente e gratuitamente le porzioni di terreno di loro proprietà al fine della formazione della strada, non compare il nominativo di Iorio Carmela, né dei suoi dante causa.

Dagli elementi testè evidenziati emerge dunque che al momento dell'acquisto del cespite da parte della Iorio (1988) i suoi danti causa non avevano alienato la striscia di terreno oggetto di causa e la strada comunale non esisteva ancora.


Invero, è la stessa Amministrazione comunale che in data successiva, ovvero il 15.04.1989, nella delibera n. 32 (cfr. allegato n. 13 della relazione di c.t.u.), dà atto dell'esistenza di traverse in terra battuta costruite dai proprietari frontisti e della loro cessione gratuita in favore del Comune, con conseguente classificazione delle stesse come "strade comunali".

Già tale dato smentisce l'assunto del convenuto, secondo cui il Comune avrebbe avuto il possesso del terreno, utile ad usucapire, avendo provveduto alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già dal 1986.

Nessuna prova dell'esistenza di tale possesso è stata fornita dal Comune, tale da contrastare quanto indicato nella delibera in oggetto ed emergente dal titolo di proprietà dell'attrice.

Non solo, ma nella relazione di Servizio del Responsabile dell'Area tecnica geom. Donato Ausilio dell'08.04.2011 (cfr. Allegato n. 4 della c.t.u.) si dà atto che il comune di Carinaro, nell'arco degli anni 1990-2003 ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria sulla strade comunali di cui all'atto deliberativo del 15.04.89, a ulteriore dimostrazione che solo in seguito alla più volte richiamata delibera del 1989 l'ente comunale è intervenuto sulle strade in questione.

Né è sufficiente, al fine di ritenere fondata la domanda riconvenzionale di usucapione, l'inclusione dell'area in oggetto nello stradario comunale ad opera della richiamata delibera n. 32 del 15.04.89, atteso che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.



COMUNE DI CARINARO
PROTOCOLLO ARRIVO N. 6575/2015 DEL 20-10-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firmato Da: FEOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 53819



Sentenza n. 2642/2015 pubbl. il 23/07/2015

RG n. 900446/2011

Repert. n. 2911/2015 del 23/07/2015

Ebbene, tale prova contraria può dirsi fornita nel caso di specie, sulla base di tutti gli elementi fin qui evidenziati.

D'altra parte l'usucapione da parte del Comune presuppone: l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad un'utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato dei singoli frontisti, l'esercizio della signoria sul bene da parte dell'ente o di una collettività di persone agenti *uti cives* e non *uti singuli*, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza, la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dalla legge ai fini dell'usucapione.

La mancata prova del possesso del bene a far data dal 1986 e l'invio della missiva dell'01.08.2007, ricevuta dal Comune il 06.08.07, in cui parte attrice contesta l'occupazione del terreno, rivendicandone la proprietà, ha sicuramente impedito il maturarsi del possesso ventennale, pure se si volesse considerare, per ipotesi, in via presuntiva la pubblicità dell'uso della strada a far data dalla sua inclusione nello stradario comunale (15.04.89).

Provata la proprietà del bene oggetto di contestazione, provata e comunque non contestata l'occupazione da parte del Comune, indimostrati i presupposti per la invocata usucapione, non può che accogliersi la domanda proposta dall'attrice.

Invero, una volta accertata l'esistenza di un'ipotesi di illecito permanente che ha determinato un'occupazione usurpativa in danno del privato, visto che il terreno, come emerge dalla c.t.u. e dalle fotografie allegate, è stato irreversibilmente trasformato (realizzazione dell'asfalto e del marciapiede), e considerato, infine, che, proprio per la irreversibile trasformazione, l'attrice ha rinunciato alla restituzione dell'area in oggetto, deve accogliersi la domanda risarcitoria diretta a conseguire il valore del cespite.

Passando, pertanto, alla determinazione del danno, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, in caso di occupazione usurpativa, il debito risarcitorio connesso alla perdita della proprietà del bene va commisurato al suo valore di stima al momento in cui, a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, si è verificato il fatto illecito e il proprietario ha subito il danno, mentre non assume alcuna rilevanza il momento in cui il proprietario, optando per la tutela risarcitoria, abbia implicitamente rinunciato alla proprietà (635645/15).

Il parametro risarcitorio è poi ancorato al valore venale del bene (cfr. Cass. n. 11041/15, 13585/06).

Pertanto, il Tribunale, alla luce dei suddetti principi e visti gli accertamenti compiuti dal c.t.u., condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare (essendo le stesse

COMUNE DI CARINARO
Protocollo Arrivo N. 6578/2015 del 20/10/2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firmato Da: FEO_A MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 53819



Sentenza n. 2642/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 900446/2011
Repert. n. 2911/2015 del 23/07/2015

esaustive e caratterizzate da rigore logico e metodologico), il quale ha stimato il valore venale dei beni oggetto di causa al momento della irreversibile trasformazione in € 23.900,00.

Tale valore, peraltro, deve ritenersi conforme anche a quanto corrisposto dal Comune ad altri proprietari in vicende analoghe e in relazione a terreni similari per ubicazione ed estensione, per effetto di sentenze di questo stesso Tribunale (in particolare nella causa tra il Comune di Carinaro e i sigg. Picone Generoso e Bentivoglio Giovanna, il valore del terreno, pari a mq. 206, è stato calcolato in circa 21.000,00 euro).

Sull'importo di € 23.900,00, trattandosi di debito di valore, devono essere poi riconosciuti la rivalutazione e gli interessi, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sent. n. 1712/95, per un importo complessivo finale pari a € 44.066,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 446/11 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Carinaro al pagamento, in favore di Iorio Carmela, della somma complessiva di € 44.066,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- c) condanna il Comune di Carinaro al pagamento, in favore di Iorio Carmela, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.885,00, di cui € 385,00 per spese e € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Emilia Santagata, anticipataria;
- d) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., così come liquidate nel corso del giudizio.

Caserta, 21.07.2015

Il Giudice
(dott.ssa Maria Feola)

COMUNE DI CARINARO
PROTOCOLLO ARRIVO N. 6576/2015 DEL 20-10-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firmato Da: F EOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 53619





TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza e, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell' Avv. Santagata quale procuratore

18 SET 2015

S. Maria C.V., _____

F.to
Il Funzionario Giudiziario
Santa Santella

E' copia conforme per uso notifica

S. Maria C.V., _____ 18 SET 2015

Il Funzionario Giudiziario
Santa Santella

COMUNE DI ORRINO
PROTOCOLLO ARRIVO N. 6576/2015 DEL 20-10-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

STUDIO LEGALE SANTAGATA

Via Larga, 2, 81032-Carinaro (CE) Tel. 081/5026074. Cell. 349/6637034

| COMUNE DI CARINARO | |
|--------------------|---------------|
| Data | N. Protocollo |
| 20/11/2015 | 7401 |


Gent.mo Sindaco
del Comune di Carinaro

Oggetto: Pagamento onorari sentenza 2642/15 Iorio c/ Comune di Carinaro Tribunale Ex Aversa

Le invio i conteggi relativi alla sentenza in oggetto.

Le porgo distinti

Avv. Emilia Santagata



In favore dell'attore

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A) danno liquidato in sentenza | € 44.066,00 |
| Spese registrazione sentenza | € 1.320,00 |
| Totale | € 45.386,00 45,00 |

Da pagarsi con assegno circolare intestato al cliente da inviarsi presso il domicilio dello scrivente avvocato

In favore dell'avv. Emilia Santagata, quale distrattario

| | |
|--------------------|------------|
| Diritti e onorari | € 6.500,00 |
| Di cui Spese | € 385,00 |
| Totale | € 6.885,00 |
| Spese Generali 15% | € 975,00 |
| Cpa | € 299,00 |
| Iva | € 1.710,28 |
| Totale in sentenza | € 9.869,28 |

Spese diritti e onorari successive per attore e procuratore distrattario

| | |
|----------------|------------|
| ex D.M.55/14 | € 500,00 |
| Cpa | € 20,00 |
| Iva | € 114,40 |
| Totale | € 634,40 |
| CTU anticipata | € 2.369,88 |


Totale complessivo procuratore
Ritenuta a dedurre

€ 12.873,56 - 634,00

Da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'avv. Santagata Emilia presso il Banco di Napoli di Orta di Atella IT28I0101074930100000004240

Li 28/07/15

Avv. Emilia Santagata



Stefano Baruchello
Via G. Galilei, 10 - 81100 Caserta
P. IVA/Cod. Fiscale: BRCGPR60P30I234R

FATTURA

NUMERO FATTURA 01
DATA : 22/10/2012

Fatturare a :

Sig.ra Emilia Santagata

- Anticipataria -

Via Larga, 02

81032 - CARINARO (CE)

P. IVA/Cod. Fiscale: SNTMLE76D60F8390

| Quantità | Descrizione | Prezzo Unitario | Importo |
|----------|--|--------------------|-----------------|
| | Parcella Onorario e spese relativa alla redazione Consulenza tecnica N.446/2011 R.G. Trib. AVERSA (Ce) tra Iorio Carmela c/ Comune di Carinara (Ce). | | |
| | Spese varie | | 104,47 |
| | Onorario | | 1.835,53 |
| | CNPAIA 2% | | 36,71 |
| | IVA 21% | | 393,17 |
| | Ritenuta di Acconto | | 0 |
| | | TOTALE Euro | 2.369,88 |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| | Totale Parziale | 1.872,24 |
| | I.V.A. | 393,17 |
| | Rit. Acconto | 0 |
| | Non imponibile/Escluso Art. 15 | 104,47 |
| | Totale Euro | 2.369,88 |

GRUPPO CONSILIARE “ UNITI PER CAMBIARE ”

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A) D.Lgs 267/2000 per sentenza N. 2642/2015 Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, N.R.G. 900446/11. Variazione di bilancio e finanziamento del debito.

Diciamo subito che non siamo disposti a prenderci le responsabilità per questo debito fuori bilancio per i seguenti motivi:

- 1) È un debito il cui presupposto si è verificato quando alcuni di noi erano appena nati;
- 2) Visto che siamo in minoranza e perciò non partecipiamo dell'intera gestione economica e finanziaria del Comune, non possiamo prenderci le responsabilità per gli errori o le illegittimità altrui;
- 3) Ci siamo letti la sentenza (N° 2642 del 2015, pubblicata il 23/07/2015), e francamente siamo rimasti stupiti per quel che è successo tra il 1987 e il 1989. In buona sostanza il Comune ha acquisito al patrimonio Comunale delle strade della zona C3 per farci delle infrastrutture e non si è preoccupata (almeno così risulta dalla sentenza) di avere la cessione gratuita di tutte le porzioni delle strade acquisite, sicché c'è qualcuno, come questa sig.ra Iorio Carmela, che si è prima fatta fare le infrastrutture dal Comune, che ha pagato fior di milioni per il relativo mutuo, e poi ha denunciato la illegittima occupazione del Comune per non aver mai messo la firma di cessione gratuita.

Ossia, al danno anche la beffa!

A questo punto chiediamo: vi sono responsabilità da parte degli uffici o della gestione politica? Perché i cittadini, già onerati con le loro tasse per il pagamento del mutuo necessario a fare le infrastrutture, oggi devono pagare altri 56.000 € per pagare chi denuncia occupazione abusiva? Lo sanno i consiglieri che questa delibera va trasmessa alla Corte dei Conti che può muovere rilievi per danni erariali? A nostro avviso, a causa dei numerosi dubbi che questa vicenda solleva, riteniamo che l'Amministrazione valuti l'opportunità di un ricorso al giudice di appello perché ci sembra inverosimile che un privato, dopo aver ottenuto la valorizzazione della sua proprietà in conseguenza della realizzazione di infrastrutture pubbliche sulla strada ove si allaccia la sua proprietà, dopo questo maggior valore acquisito, dichiari che non ha autorizzata alcuna cessione gratuita.

La domanda è: perché non ha impedito che il Comune facesse quei lavori, se venivano fatti su area privata?

Carinaro lì 27/11/2015

Il Capogruppo Consiliare “Uniti per Cambiare” Carinaro

